

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1541
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1541
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4115)	1541
PRESIDENTE	1541, 1545, 1547, 1548 1549, 1550, 1551, 1552 1553, 1554, 1555, 1556, 1557
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1545, 1546 1548, 1550, 1552, 1553, 1555, 1557
CODIGNOLA	1544, 1550
BRONZUTO	1551
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1556 1557
MITTERDORFER	1557
PITZALIS	1556
RAMPA	1544, 1545, 1546, 1548, 1549 1550, 1551, 1553, 1554, 1555
SERONI	1544, 1545, 1546, 1547 1550, 1552, 1554, 1556
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1552

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Buzzi e Savio Emanuela.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Romanato è sostituito dal deputato Salvi per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti alla istruzione primaria (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4115, concernente l'impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri sera abbiamo concluso la discussione generale sul disegno di legge, ed abbiamo anche ascoltato la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo pertanto agli articoli. Dò lettura del testo del disegno di legge approvato dal Senato:

ART. 1.

Ad ogni Ispettorato scolastico e ad ogni Direzione didattica, per i compiti di segreteria, è assegnato un insegnante elementare

La seduta comincia alle 17,25.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

ordinario di ruolo normale, in servizio nell'ambito della provincia di appartenenza.

L'assegnazione viene disposta dal Provveditore agli studi su proposta rispettivamente dell'Ispettore scolastico e del Direttore didattico.

ART. 2.

Ai patronati scolastici comunali ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici sono assegnati, per i compiti d'istituto, insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, in servizio rispettivamente nel comune e nella provincia, preferibilmente che abbiano seguito appositi corsi di qualificazione organizzati o autorizzati dal Ministero. A tal fine è consentito utilizzare non più di due insegnanti per ciascun consorzio provinciale e, per i patronati comunali, non più di 1.250 insegnanti complessivamente, compresi quelli di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261.

La ripartizione numerica per ciascuna provincia è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione in proporzione alla popolazione scolastica.

Il Provveditore agli studi assegna i singoli insegnanti, in base ad apposita graduatoria, ai patronati scolastici che ne abbiano maggiore necessità in relazione alla popolazione scolastica assistibile. Sono compresi nel contingente di 1.250 unità, indipendentemente dall'iscrizione o dall'ordine della graduatoria, gli insegnanti elementari che abbiano, a norma delle vigenti disposizioni, l'incarico di segretario-direttore nei patronati scolastici di comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti.

ART. 3.

Agli istituti magistrali statali sono assegnati per le esercitazioni didattiche, insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, appartenenti all'organico della provincia, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo con qualifica di « ottimo », scelti preferibilmente tra coloro che siano laureati in pedagogia od abilitati alla vigilanza scolastica.

Ai fini indicati nel comma precedente, viene assegnato di regola un insegnante per ogni gruppo di tre corsi completi.

Il provvedimento è adottato dal Provveditore agli studi sulla base di apposita graduatoria.

ART. 4.

Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale particolarmente qualificati possono

essere assegnati, su domanda e tenuto conto di eventuali titoli, specifici e di servizio, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività integrative presso centri di educazione artistica o centri di sussidi audiovisivi, ad attività di sperimentazione o ad altri servizi collegati con la scuola primaria, attività e servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri.

Il numero complessivo degli insegnanti utilizzati nei modi indicati nel precedente comma non può essere superiore a 700 unità, ripartite fra le province con decreto ministeriale.

ART. 5.

L'assegnazione prevista nei precedenti articoli non può essere disposta senza il consenso dell'interessato.

Il posto e la sede dell'insegnante assegnato alle funzioni indicate nei precedenti articoli sono considerati vacanti ad ogni effetto.

Il servizio prestato a norma degli articoli anzidetti è riconosciuto, a tutti gli effetti, come servizio effettivo di insegnamento nelle scuole elementari.

L'insegnante che cessa dall'assegnazione dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili, o nel plesso scolastico, o nel comune nel quale era titolare, o in altri comuni della provincia diversi dal capoluogo, a sua richiesta.

L'insegnante che si trova nelle condizioni anzidette ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel quale era titolare, qualora non vi siano sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli dell'assegnazione indicata nel primo comma.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessi prima del termine di un quinquennio dall'anzidetta assegnazione, per cause a lui non imputabili.

Nei casi diversi, l'insegnante è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il movimento magistrale.

ART. 6.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

o presso altre amministrazioni statali cessano, a domanda, di appartenere ai rispettivi ruoli e sono collocati in un ruolo transitorio ad esaurimento, continuando a fruire del trattamento economico e di carriera del ruolo di provenienza.

Il servizio nel ruolo transitorio ad esaurimento è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio effettivamente prestato nel ruolo di provenienza.

Il collocamento nel ruolo transitorio ad esaurimento, per non più di 2.200 unità, è disposto subordinatamente al giudizio di idoneità espresso dal capo dell'ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore, l'ispettore presta servizio. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto, dal collocamento stesso sono esclusi coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo; è consentito collocare nell'anzidetto ruolo, tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio, anche insegnanti elementari ordinari del ruolo normale, sprovvisti del requisito del servizio indicato nel primo comma, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'insegnante, il direttore, l'ispettore che non ottiene il collocamento nel ruolo transitorio di cui al primo comma viene restituito alle sue funzioni, salva restando la possibilità di essere assegnato ai compiti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4.

ART. 7.

Enti istituzionalmente operanti nel settore della scuola primaria, con attività integrative e complementari o di sperimentazione didattica, soggetti a vigilanza a norma delle vigenti disposizioni, nonché enti che svolgano istituzionalmente attività sociale o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo delle scuole elementari, sono ammessi a stipulare con il Ministero della pubblica istruzione apposita convenzione, da pubblicare sul *Bollettino ufficiale* del Ministero stesso, al fine di poter utilizzare insegnanti ordinari del ruolo normale, particolarmente qualificati per le attività previste nella suddetta convenzione.

Il numero degli insegnanti di cui al precedente comma non può essere complessivamente superiore a 800 unità, ripartite fra gli enti con decreto ministeriale.

Gli enti ai quali si riferisce la disposizione contenuta nel primo comma, presso i quali siano già in servizio insegnanti elementari, direttori o ispettori, per l'applicazione delle

norme contenute nel presente articolo, debbono presentare domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.

ART. 8.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti e dalle leggi 1° giugno 1942, n. 901; 30 novembre 1942, n. 1545; 3 gennaio 1951, n. 41; 2 aprile 1951, n. 291, e 2 agosto 1952, n. 1085; 2 agosto 1957, n. 699; 4 giugno 1962, n. 585, e 6 luglio 1964, n. 620; dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 325, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112; dall'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, dall'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli d'istituto.

I comandi disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono a cessare in concomitanza con gli adempimenti previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, e, comunque, con l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge. Il personale comandato con destinazioni diverse da quelle indicate nel primo comma del precedente articolo 6, o non utilizzato ai sensi del precedente articolo 7, cessa da tale posizione con l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle norme contenute negli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e negli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

ART. 9.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è compresa tra gli oneri ai quali si provvede con gli stanziamenti indicati dall'articolo 4 della legge concernente il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, nel quale si inserirà dal terzo anno in misura di lire 741 milioni per l'anno 1968, lire 491 milioni per l'anno 1969 e lire 241 milioni per l'anno 1970.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

Nessuna maggiore spesa è prevista per l'attuazione della presente legge per gli anni 1966 e 1967.

Comunico che gli onorevoli Codignola, Rampa, Borghi, Finocchiaro e Buzzi hanno presentato un testo sostitutivo dell'intero disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 1 del testo sostitutivo:

ART. 1.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attività parascolastiche compatibili con la dignità della funzione docente, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme, di cui alla presente legge.

Gli onorevoli Seroni, Levi Arian Giorgina, Scionti e Bronzuto hanno presentato un emendamento inteso a sopprimere l'intero articolo e, in via subordinata, propongono di sopprimere le parole: « i direttori didattici e gli ispettori scolastici ».

CODIGNOLA. Dato che questo disegno di legge dovrebbe regolamentare l'istituto del comando presso istituzioni, Ministeri, provveditorati, ecc., ma soprattutto presso le direzioni didattiche e gli ispettorati, da parte nostra si è manifestata la preoccupazione che la posizione degli insegnanti comandati potesse essere subalterna rispetto ai loro dirigenti, sì da trasformarli praticamente in impiegati d'ordine. Soprattutto poi presso le direzioni didattiche la preoccupazione è la seguente: che gli insegnanti che devono lavorare presso di esse, non possano in alcun modo espletare le loro funzioni attinenti alla scuola.

Abbiamo, quindi, pensato di far precedere agli altri articoli della legge un primo articolo che metta in chiaro che l'insegnante, che si trovi fuori della scuola, mantiene tuttavia con pienezza la sua dignità di docente, per cui non può essere destinato a lavori puramente esecutivi che sarebbero incompatibili con essa.

Per quanto riguarda l'estensione della norma anche ai direttori ed agli ispettori, ciò è dovuto al fatto che in qualche articolo del provvedimento è prevista la possibilità di utilizzare, oltre che i maestri elementari, anche i direttori e gli ispettori. Mi riferisco in particolare all'articolo 5 che prevede, anche l'utilizzazione di direttori, fra l'altro, in esercitazioni presso le cattedre di pedagogia e psicologia presso le Università. Noi insistiamo, quindi, per il mantenimento di questo articolo

perché esso tende innanzitutto a garantire la posizione giuridica e morale degli insegnanti a qualsiasi funzione siano preposti.

SERONI. Le ragioni del sub-emendamento principale che noi presentiamo, cioè quello relativo alla soppressione dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Codignola ed altri, dovrebbero risultare chiare dalla discussione generale svoltasi ieri. Vorrei brevemente ribadire il fatto che questo articolo 1 implica l'assegnazione di insegnanti per attività parascolastiche non ben definite. Mi riferisco non solo alle assegnazioni ai provveditorati agli studi, ma anche agli Enti di cui all'articolo 9 del testo sostitutivo.

È evidente, pertanto, che si vuol far passare anche l'assegnazione di insegnanti, di direttori didattici e di ispettori scolastici non solo per attività collegate con la scuola ma anche per attività extra scolastiche. Se con la dizione « parascolastica » si fosse inteso distinguere le attività scolastiche in parascolastiche ed extra scolastiche sarebbero sorti minori malintesi. Ma io temo che nella suddetta formulazione ci si voglia riferire anche agli insegnanti di cui all'articolo 9 del nuovo testo.

A questo proposito abbiamo avanzato alcune precise riserve e non abbiamo avuto nella replica del relatore e del Governo nessuna smentita alle nostre argomentazioni.

Alcuni insegnanti vengono impiegati presso enti per servizi che non sempre sono compatibili con la dignità della funzione docente. Noi dobbiamo ascrivere la ragione per la quale non si è potuto approfondire questo problema all'affrettata ed irrazionale conduzione di questo dibattito. Lo stesso relatore è stato sostituito all'ultimo momento con un altro...

RAMPA. Il che non mi ha impedito di replicare ai vostri interventi!

SERONI. Illustrerò ora l'emendamento subordinato. È stato già detto ieri, ed oggi lo ripeto, che non vediamo la ragione per cui, una volta che ci siamo preoccupati tanto da approvare all'unanimità un disegno di legge per l'aumento del numero dei direttori didattici, ne vogliamo subito dopo approvare un altro che prevede l'assegnazione dei suddetti direttori non solo alle sperimentazioni presso l'Università, ma anche presso enti di varia natura. Quindi noi, da un lato aumentiamo il numero dei direttori didattici, e dall'altro li allontaniamo dalla scuola, consentendo la loro assegnazione ad attività diverse da quella dell'insegnamento. Ciò è tanto assurdo, che non una voce si è levata dalla Commissione per contestare la nostra osservazione.

Sono queste le ragioni per cui noi proponiamo la soppressione, in prima istanza, dell'articolo aggiuntivo, ed in seconda istanza almeno delle parole: « i direttori didattici e gli ispettori scolastici ».

Desidero aggiungere, onorevole Codignola, che assegnando un direttore didattico alle esercitazioni presso le cattedre di pedagogia o istituti di pedagogia dell'Università, si spera che non eserciti funzioni incompatibili con la dignità di docente.

RAMPA. Già nella mia relazione di ieri ho illustrato il significato dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Codignola ed altri. Mi dichiaro favorevole alla sua approvazione, e contrario, quindi, all'emendamento soppressivo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per le ragioni già citate nella seduta di ieri, il Governo è favorevole all'emendamento illustrato dallo onorevole Codignola, e contrario all'emendamento soppressivo, sia totale che parziale presentato dagli onorevoli Seroni ed altri.

Si tratta, infatti, di pochissime unità di direttori didattici che sono assegnati a mansioni nell'Amministrazione centrale nei provveditorati e in qualche attività di assistenza, per cui non riteniamo che il funzionamento della scuola possa essere in qualche modo danneggiato.

SERONI. Chiedo la votazione a scrutinio segreto sul primo sub-emendamento presentato.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Seroni ha presentato formale richiesta di votazione a scrutinio segreto del suo emendamento corredata del prescritto numero di firme.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento soppressivo dell'articolo 1, presentato dagli onorevoli Seroni ed altri.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	10
Voti contrari	16

(La Commissione non approva).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato in via subordinata sempre dai deputati Seroni ed altri, al quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del testo sostitutivo. Ne dò lettura:

ART. 2.

Ad ogni ispettorato scolastico e ad ogni Direzione didattica, per i compiti di segreteria e con responsabilità e competenze specifiche, è assegnato un insegnante elementare ordinario di ruolo normale appartenente all'organico della provincia.

Per le assegnazioni, di cui al primo comma, è compilata una apposita graduatoria degli insegnanti che ne facciano domanda. La assegnazione degli insegnanti agli Ispettorati e alle Direzioni è disposta dal Provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria.

Nella prima applicazione della presente legge, le disposizioni di cui al secondo comma, non si applicano agli insegnanti che prestano servizio per i compiti di segreteria presso gli Ispettorati e le Direzioni al momento della entrata in vigore della legge e che facciano domanda di essere confermati in tale assegnazione.

RAMPA. L'articolo 2 modifica il testo trasmesso dal Senato ed è sostitutivo in parte dell'articolo 1 del testo originario.

Le modifiche proposte sembrano suggerite dai criteri illustrati nella seduta di ieri ed intese a sottolineare in particolare le esigenze di selezione che si impongono nell'assegnazione dei maestri presso gli ispettorati e i provveditorati.

Sono stati presentati due emendamenti al terzo comma: di cui uno di carattere formale e l'altro di carattere sostanziale. Si è stabilito anche di prevedere una graduatoria per la scelta degli insegnanti da assegnarsi agli ispettorati e alle direzioni con designazioni disposte dai provveditori agli studi secondo l'ordine che la graduatoria stessa porrà in evidenza.

Il terzo comma prevede un particolare riconoscimento del servizio già prestato dall'insegnante nella direzione didattica e negli ispettorati. Secondo la formulazione dell'onorevole Codignola, tale riconoscimento si configura nel diritto agli insegnanti, che già prestano servizio, di essere confermati nella posizione attuale, senza che essi siano sottoposti all'obbligo di farne domanda.

Credo, così, di avere illustrato la sostanza dell'emendamento.

SERONI. Al primo comma dell'articolo 2 del testo proposto da alcuni colleghi della maggioranza, noi proponiamo di premettere le parole:

« In attesa della revisione delle dotazioni organiche dell'Amministrazione centrale dei provveditorati agli studi e delle direzioni didattiche ». Cioè si propone una formulazione che garantisca, con un preciso riferimento la provvisorietà di quanto stabilito dal disegno di legge in esame.

I colleghi che hanno presenziato alla discussione generale, ed i colleghi che ricordano le discussioni svoltesi in Aula sui bilanci e sul finanziamento del Piano della scuola, sanno benissimo che noi riteniamo, tra l'altro, inaccettabile ed estremamente dannoso per la scuola l'istituto del comando.

Siamo dell'opinione che questa consuetudine si possa tollerare; infatti, l'argomento più valido a sostegno della trasformazione dell'insegnante in segretario di direzione didattica, non è tanto la valorizzazione di questa figura nelle vesti di vicedirettore didattico, quanto la semplice considerazione della realtà, giacché nella amministrazione della pubblica istruzione si sente viva la mancanza di personale numericamente adeguato.

In attesa (si sa che un'apposita Commissione sta operando di concerto con il Ministero) dello aumento delle dotazioni organiche dell'amministrazione centrale e delle direzioni didattiche, si può, in via eccezionale, procedere con il sistema previsto dal presente disegno di legge.

Tale sistematica, però, non può diventare legge organica dello Stato, cioè fatto istituzionale. Noi insistiamo su questo punto, ed invitiamo tutti i colleghi ad unirsi a noi, al di fuori della stretta finale estiva, che vede, tra l'altro, la maggioranza completamente assente dal dibattito.

Di conseguenza noi proponiamo che al primo comma dell'articolo 2, laddove si dice: « è assegnato », quasi con ferocia, si emendi come segue: « può essere assegnato ».

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo proposto, noi ne richiediamo la soppressione o, in via subordinata, proponiamo che coloro che sono assegnati alle mansioni previste nel provvedimento debbano ottenere un adeguato vaglio delle loro posizioni. Il sub emendamento, che presento unitamente ai colleghi Scionti, Levi Arian Giorgina e Bronzuto, è del seguente tenore:

al termine del comma aggiungere: « previo accertamento della funzionalità dimostrata e dei titoli posseduti, disposto dalla

Commissione unica provinciale di cui all'articolo 7 della presente legge e fermo restando il disposto del requisito di quattro anni di servizio di ruolo, di cui all'articolo 1 ». Finora si è proceduto con determinati criteri, che sono stati criticati non solo dall'opposizione comunista, ma anche da parte di altri organi dello Stato.

Noi desideriamo che la Commissione, di cui si parla all'articolo 7 della presente legge, esamini le posizioni di coloro che oggi sono comandati e tenga conto del numero degli anni di servizio. Credo, infatti, che vi siano casi di persone che non hanno neppure due anni di servizio. La citata Commissione dovrebbe mantenere in servizio tutti coloro che hanno i requisiti richiesti, consentendo in tal modo al Ministero di riscuotere la fiducia di tutta la scuola italiana. Esistono, infatti, malcontenti, a volte giustificati e non, verso maestri comandati che non esplicano alcuna attività lavorativa. Per parte nostra consideriamo indispensabile l'accettazione del sub emendamento presentato nella forma subordinata, se si vuol continuare la discussione dopo l'articolo 2.

RAMPA. Desidero riconfermare quanto ho detto nell'illustrare gli emendamenti presentati dall'onorevole Codignola ed altri. Sulle proposte fatte vi è da parte nostra una valutazione di merito ben precisa, per cui la nostra posizione non deriva dalla preoccupazione che può sorgere per la frase pronunciata dell'onorevole Seroni.

Prenderò in considerazione il sub emendamento presentato in via subordinata al terzo comma dagli onorevoli Seroni ed altri secondo il quale, in sostanza, nel riconoscere il servizio prestato dagli insegnanti nelle varie segreterie, si mira ad accertare l'esistenza delle modalità suggerite dall'emendamento Seroni ed altri.

Del sub emendamento presentato in via subordinata al comma terzo, mi sembrano pleonastiche le seguenti parole finali: « e fermo restando il disposto dei requisiti di quattro anni di servizio di ruolo, di cui all'articolo 1 ». A mio avviso tale riferimento è inopportuno, nel senso che è chiaro che anche per questi insegnanti si richiedono i 4 anni di servizio di ruolo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è pienamente favorevole alla revisione delle dotazioni organiche dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, ma questa materia non rientra nella trattazione della presente legge. Per quanto riguarda il sub

emendamento al primo comma, il Governo è contrario perché siamo su due posizioni contrastanti: il sub emendamento degli onorevoli Seroni ed altri prevede, infatti, un ruolo amministrativo per le direzioni didattiche mentre, come abbiamo già detto, non si prevede affatto un ruolo del genere, bensì l'assegnazione di un maestro con competenze specifiche che verranno a suo tempo chiarite. Si tratta, quindi, di una questione che investe il merito della legge.

Per quanto riguarda il secondo sub emendamento la dizione: « può essere », può significare che esiste la possibilità per il direttore didattico di rimanere senza il segretario; anche a questo sub emendamento perciò il Governo è contrario.

In merito al terzo comma, il Governo è contrario alla soppressione totale proposta dai deputati Seroni ed altri, ma favorevole al sub emendamento, presentato, in via subordinata, naturalmente con la soppressione delle ultime due righe dello stesso, per le ragioni già espresse dall'onorevole Rampa.

Il Governo non accoglie, infine, il sub emendamento all'ultimo comma, perché essendo già stata predisposta la garanzia dei quattro anni di servizio di ruolo, appare superfluo stabilirla di tre anni.

SERONI. Insistiamo per la votazione degli emendamenti presentati al primo comma dell'articolo in esame, e accogliamo la proposta formulata dal Governo di sopprimere l'ultima parte del nostro sub emendamento presentato al terzo comma in via subordinata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Seroni ed altri da anteporre al primo comma, cui si sono dichiarati contrari relatore e Governo.

(Non è approvato).

Il sub emendamento sostitutivo del primo comma risulta pertanto precluso. Pongo in votazione il primo ed il secondo comma dell'articolo 2 nel testo sostitutivo di cui ho dato lettura.

(Sono approvati).

L'onorevole Rampa, unitamente ai deputati Borghi, Codignola e Finocchiaro, propone di sopprimere, al terzo comma dell'articolo 2, le parole: « nella prima applicazione della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'emendamento testé citato.

(È approvato).

Gli stessi deputati propongono, inoltre, di aggiungere, al termine del terzo ed ultimo

comma dell'articolo in esame, le seguenti parole: « fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 ».

Poiché tale sub emendamento è concorrente con l'altro presentato dai deputati Seroni ed altri, propongo di riformulare come segue gli stessi:

« previo accertamento della funzionalità dimostrata e dei titoli posseduti, predisposto dalla Commissione unica provinciale, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 6 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 2 con il sub emendamento testé proposto.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

Ad ogni Ispettorato scolastico e ad ogni Direzione didattica, per i compiti di segreteria e con responsabilità e competenze specifiche, è assegnato un insegnante elementare ordinario di ruolo normale appartenente all'organico della provincia.

Per le assegnazioni, di cui al primo comma, è compilata una apposita graduatoria degli insegnanti che ne facciano domanda. L'assegnazione degli insegnanti agli Ispettorati e alle Direzioni è disposta dal Provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria.

Le disposizioni di cui al secondo comma, non si applicano agli insegnanti che prestano servizio per i compiti di segreteria presso gli Ispettorati e le Direzioni al momento della entrata in vigore della legge e che facciano domanda di essere confermati in tale assegnazione, previo accertamento della funzionalità dimostrata e dei titoli posseduti, predisposto dalla Commissione unica provinciale, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 6.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del nuovo testo. Ne dò lettura:

ART. 3.

Insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, fino ad un contingente di 1.435 unità, comprese quelle di cui all'articolo 11

della legge 4 marzo 1958, n. 261, possono essere assegnati, a domanda, alle direzioni didattiche della provincia di appartenenza, per servizio da svolgere presso i patronati scolastici comunali e i consorzi provinciali dei patronati scolastici, per i compiti di istituti dei medesimi.

La ripartizione del contingente, di cui al primo comma, è disposta fra le varie province in proporzione alla popolazione scolastica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli insegnanti, secondo l'aliquota fissata per ciascuna provincia a termini del secondo comma, verranno impiegati dal Provveditore agli studi in zone dal medesimo stabilite in relazione alla popolazione scolastica assistibile, le quali potranno comprendere anche più di un Patronato, nel numero disponibile dopo che sia stato assegnato un insegnante per il Consorzio provinciale dei patronati e non più di due insegnanti per ciascun Patronato dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

L'assegnazione, di cui al primo comma, è disposta dal Provveditore agli studi secondo l'ordine di apposita graduatoria. Il Provveditore assegna i singoli insegnanti alla direzione didattica del comune sede del Patronato o del Consorzio presso il quale gli insegnanti stessi presteranno servizio. Nel caso di comune con più direzioni didattiche, gli insegnanti hanno facoltà di indicare al Provveditore agli studi la direzione didattica alla quale desiderano essere assegnati.

I direttori didattici, ai quali verranno assegnati insegnanti per il titolo previsto dal primo comma, provvederanno affinché i medesimi prestino effettivo servizio presso il Patronato o il Consorzio. Qualora venga accertato che l'attività per il Patronato o il Consorzio non assorba il normale orario di servizio degli insegnanti, i direttori potranno utilizzare gli insegnanti medesimi, limitatamente al tempo disponibile, per i servizi della direzione didattica.

RAMPA. L'articolo 3 presentato dagli onorevoli Codignola ed altri si potrebbe considerare completamente sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge approvato dal Senato. Esso riguarda l'assegnazione ai patronati scolastici di insegnanti elementari (e, l'abbiamo già sottolineato ieri nel corso della relazione e della replica), tende a perfezionare i rapporti tra l'insegnante e l'ente presso cui deve svolgere la sua attività, in termini, che qual-

cuno ha ritenuto necessari, di garanzia che quest'attività sia funzionale, responsabile, ed a pieno tempo. Ecco perché si sono introdotti alcuni perfezionamenti che riguardano la preparazione degli insegnanti, ed il criterio della assegnazione alle direzioni didattiche degli insegnanti stessi, anziché direttamente come poteva avvenire in base alla legge istitutiva ai patronati stessi.

Tra le garanzie proposte vi è quella che riguarda le modalità della ripartizione del contingente da assegnarsi ai patronati, contingente portato al limite di 1.435 unità, rispetto alle 1.250 stabilite dal Senato. La ripartizione è decisa, tra le provincie, secondo la popolazione scolastica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della terza Sezione del consiglio superiore.

Il criterio della distribuzione, in rapporto alla popolazione scolastica, è stato introdotto per garantire la piena attività degli insegnanti, e si è pensato anche molto opportunamente di non destinare un insegnante ad un patronato scolastico, ma ad un comprensorio assistenziale che può comprendere un certo numero di patronati scolastici in proporzione alla popolazione stessa. Questa è la sostanza dell'articolo proposto.

Vorrei, però, far rilevare che nell'ultimo comma, dove si stabilisce che l'assegnazione è disposta dal Provveditore agli studi secondo l'ordine di un'apposita graduatoria, non si fa riferimento ad una graduatoria formale, ma ad una graduatoria fatta in base all'accertamento di competenze tecniche e professionali degli insegnanti comandati in ordine ai compiti cui sono assegnati, prevedendo che i corsi di qualificazione siano organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e dai Consorzi dei patronati scolastici, i quali stanno svolgendo positivamente una attività in tal senso.

In merito a tale articolo ho presentato alcuni sub emendamenti, di carattere formale, dei quali lo stesso Presidente darà lettura.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'articolo 3 nella sua nuova formulazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Rampa ha presentato al terzo comma dell'articolo 3 il seguente sub emendamento:

Sostituire le parole: « le quali potranno comprendere » con le altre: « e comprendenti ». Proporrei a mia volta, di modificare tale sub emendamento con le parole: « che comprenderanno ».

RAMPA. Concordo con il Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il sub emendamento Rampa, testé riformulato.

(È approvato).

Sempre dall'onorevole Rampa si propone allo stesso comma la sostituzione delle parole: « per ciascun Patronato dei Comuni » con le altre: « per il patronato dei Comuni ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il citato sub emendamento.

(È approvato).

L'onorevole Rampa propone altresì di sostituire, al quarto comma dell'articolo in esame, le parole « di apposita graduatoria » con le altre: « della graduatoria che terrà conto degli appositi corsi di qualificazione, e organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e dei Consigli provinciali dei Patronati scolastici ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il citato sub emendamento.

(È approvato).

Al quinto ed ultimo comma dell'articolo 3 è stato inoltre presentato dall'onorevole Rampa un sub emendamento inteso a sostituire le parole: « provvederanno affinché » con le altre: « accerteranno che ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il citato sub emendamento.

(È approvato).

L'onorevole Rampa, infine, propone, sempre al quinto comma dell'articolo in esame, di sostituire le parole « venga accertato » con l'altra: « risulti ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il sub emendamento testé citato.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

Insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, fino ad un contingente di 1.435 unità, comprese quelle di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261, possono essere assegnati, a domanda, alle direzioni didattiche della provincia di appartenenza, per servizio da svolgere presso i Patronati scolastici comunali e i Consorzi provinciali dei Pa-

tronati scolastici, per i compiti di istituto dei medesimi.

La ripartizione del contingente, di cui al primo comma, è disposta fra le varie provincie, in proporzione alla popolazione scolastica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli insegnanti, secondo l'aliquota fissata per ciascuna provincia a termini del secondo comma, verranno impiegati dal Provveditore agli studi in zone dal medesimo stabilite in relazione alla popolazione scolastica assistibile, che comprenderanno anche più di un Patronato, nel numero disponibile dopo che sia stato assegnato un insegnante per il Consorzio provinciale dei patronati e non più di due insegnanti per il Patronato dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

L'assegnazione, di cui al primo comma, è disposta dal Provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria che terrà conto degli appositi corsi di qualificazione organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici. Il Provveditore assegna i singoli insegnanti alla direzione didattica del comune sede del Patronato o del Consorzio presso il quale gli insegnanti stessi presteranno servizio. Nel caso di comune con più direzioni didattiche, gli insegnanti hanno facoltà di indicare al Provveditore agli studi la direzione didattica alla quale desiderano essere assegnati.

I direttori didattici, ai quali verranno assegnati insegnanti per il titolo previsto dal primo comma, accerteranno che i medesimi prestino effettivo servizio presso il Patronato o il Consorzio. Qualora risulti che l'attività per il Patronato o il Consorzio non assorba il normale orario di servizio degli insegnanti, i direttori potranno utilizzare gli insegnanti medesimi, limitatamente al tempo disponibile, per i servizi della direzione didattica.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 del nuovo testo. Ne dò lettura:

ART. 4.

Agli istituti magistrali statali sono assegnati per le esercitazioni didattiche insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, appartenenti all'organico della provincia, con almeno dieci anni di effettivo servizio di in-

segnamento di ruolo con qualifica di « ottimo ».

Ai fini indicati nel comma precedente, viene assegnato di regola un insegnante per ogni gruppo di tre corsi completi.

L'assegnazione è disposta dal Provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria, assicurando però la precedenza a coloro che siano forniti di laurea in pedagogia o di diploma alla vigilanza scolastica.

RAMPA. Si tratta dello stesso testo approvato dal Senato, con una modifica consistente nello spostamento delle ultime tre righe del primo comma alla fine del terzo comma.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono favorevole all'articolo 4 del testo sostitutivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 del nuovo testo. Né dò lettura:

ART. 5.

Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici possono su domanda essere assegnati ad:

- esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle Università degli studi;
- attività di sperimentazione didattica;
- attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria;
- attività di servizio sociale scolastico;
- attività presso il Centro dei sussidi audiovisivi;
- attività scolastiche integrative;
- attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

Gli insegnanti, a seconda delle domande specificamente presentate, sono iscritti in graduatorie provinciali che per ciascuna delle attività previste dal primo comma saranno compilate in base ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti.

Il numero complessivo di insegnanti e direttori, da assegnare alle attività previste dal primo comma, non può essere superiore a 700 unità. Detto contingente sarà ripartito fra la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle accertate esigenze.

L'assegnazione degli insegnanti a ciascuna delle attività predette è disposta dal Provveditore agli studi, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e in relazione al numero dei posti conferibili.

RAMPA. L'emendamento proposto dalla maggioranza con l'articolo 5 è largamente sostitutivo dell'articolo 4 approvato al Senato.

In merito sono dell'opinione di proporre un sub emendamento al primo comma del testo sostitutivo, tendente ad inserire dopo le parole: « attività scolastiche integrative », le altre: « alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione nonché ad ».

PRESIDENTE. L'onorevole Seroni unitamente ai deputati Scionti, Levi Arian Giorgina e Illuminati, ha presentato il seguente sub emendamento al comma primo dell'articolo 5:

al termine degli alinea secondo, terzo, quarto e sesto aggiungere le parole: « presso enti statali o pubblici ».

SERONI. Esaminando i vari alinea che costituiscono il gruppo delle attività che possono essere assegnate ad insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e a direttori didattici, noi abbiamo espresso parere favorevole verso alcune di queste. Circa gli insegnanti assegnati presso il Centro dei sussidi audiovisivi, pur con la riserva espressa con molta precisione dall'onorevole Levi Arian Giorgina, vorremmo raccomandare almeno in questo settore di usufruire di insegnanti con una sia pur minima preparazione.

Non abbiamo nulla in contrario circa le attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, anche se queste investono un grosso problema che sarebbe bene esaminare a fondo.

RAMPA. A mio avviso il primo comma dell'articolo appare estremamente chiaro.

SERONI. Anche con il sub emendamento proposto non ci sentiamo soddisfatti, perché la terminologia non appare ugualmente molto chiara. Che cosa significa infatti: « Alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione? ».

CODIGNOLA. Al primo alinea del primo comma, dopo la parola « esercitazioni », si potrebbe aggiungere: « e attività svolte alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Propongo di aggiungere alle parole « delle Università » l'altra: « statale » e di riformulare il sub emendamento presentato dal deputato Rampa presentato dopo le parole « attività scolastiche integrative » comprendendo in un solo periodo i vari alinea in precedenza elencati.

SERONI. Non insistiamo nel nostro sub emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i sub emendamenti sopra citati.

(Sono approvati).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

ART. 5.

Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici possono su domanda essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle Università statali degli studi, attività di sperimentazione didattica, attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, attività di servizio sociale scolastico, attività presso il Centro dei sussidi audiovisivi, attività scolastiche integrative, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione nonché ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

Gli insegnanti, a seconda delle domande specificamente presentate, sono iscritti in graduatorie provinciali che per ciascuna delle attività previste dal primo comma saranno compilate in base ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti.

Il numero complessivo di insegnanti e direttori, da assegnare alle attività previste dal primo comma, non può essere superiore a 700 unità. Detto contingente sarà ripartito fra le provincie, con decreto ministeriale, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle accertate esigenze.

L'assegnazione degli insegnanti a ciascuna delle attività predette è disposta dal Provveditore agli studi, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e in relazione al numero dei posti conferibili.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 del nuovo testo. Ne dò lettura:

ART. 6.

L'assegnazione prevista nei precedenti articoli ha la durata di un quinquennio, salvo rinuncia degli interessati, e può essere rinnovata.

Il posto e la sede dell'insegnante assegnato alle funzioni indicate nei precedenti articoli sono considerati vacanti ad ogni effetto.

Il servizio prestato a norma degli articoli anzidetti è riconosciuto, a tutti gli effetti,

come servizio effettivo di insegnamento nelle scuole elementari.

L'insegnante che cessa dalla assegnazione dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili, o nel plesso scolastico, o nel comune nel quale era titolare, o in altri comuni della provincia diversi dal capoluogo, a sua richiesta.

L'insegnante che si trova nelle condizioni anzidette, ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel quale era titolare, qualora non vi siano sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli della assegnazione indicata nel primo comma.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessi prima del termine di un quinquennio dall'anzidetta assegnazione, per cause a lui non imputabili.

Nei casi diversi, l'insegnante è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il movimento magistrale.

Gli onorevoli Bronzuto, Seroni, Scionti, Tedeschi, Levi Arian Giorgina, hanno presentato il seguente sub emendamento sostitutivo del primo comma:

« L'assegnazione prevista nei precedenti articoli 2, 4 e 5 ha la durata di un quinquennio, quella prevista nell'articolo 3 di un triennio, salvo rinuncia degli interessati, e non può essere rinnovata ».

BRONZUTO. Per evitare la fossilizzazione dei maestri assegnati nei patronati, proponiamo che l'assegnazione abbia la durata di un triennio. Credo che su questo emendamento potranno essere d'accordo anche i colleghi della maggioranza. L'importante è poi stabilire per legge che l'assegnazione non può essere rinnovata, altrimenti, per poter apportare delle modificazioni ed innovazioni nell'organico delle segreterie dei patronati scolastici, si dovrebbe aspettare o la pensione o la morte degli insegnanti comandati.

RAMPA. Per obiettività verso l'opposizione saremmo stati pronti ad accogliere questo emendamento qualora la sua illustrazione fosse stata convincente; le argomentazioni portate, invece, ci hanno convinto della opportunità di mantenere il testo presentato dagli onorevoli Codignola ed altri.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al nuovo testo dell'articolo, e contrario al sub emendamento Bronzuto ed altri perché, ove esso venisse approvato, romperebbe l'armonia della legge, creando delle disparità di trattamento tra gli insegnanti assegnati.

SERONI. Penso che il sub emendamento Bronzuto ed altri avrebbe avuto una sorte migliore se la discussione non si fosse svolta, come abbiamo più volte rilevato, in un tale clima di urgenza da rendere le sedute della nostra Commissione più drammatiche di quelle dell'Aula, dove si discute su di un provvedimento certo più importante di questo. Ci rammarichiamo, anzi, che il nostro Presidente non ci abbia consentito di prendere parte alle sedute dell'Aula in questi giorni. Se le condizioni fossero state diverse, il dibattito si sarebbe svolto certamente in modo più approfondito.

Il fatto che il Patronato scolastico sia una entità che agisce contemporaneamente sulla scuola e sulla comunità può presentare aspetti positivi e aspetti negativi. Si raggiungerebbero risultati positivi se il Patronato fosse veramente una entità seria, che riuscisse ad operare un collegamento tra la scuola e la comunità; ma l'esperienza ci insegna che i maestri distaccati presso i Patronati scolastici non possono essere configurati giuridicamente, perdendo, al contempo, quella funzione che il loro inserimento nel Patronato scolastico dovrebbe avere.

Un mio caro amico di Firenze, che lavora presso un Patronato scolastico da molto tempo, è giunto, per esempio, al punto di svolgere attività che non hanno più niente a che fare con i compiti di istituto del patronato stesso.

Si prevede che il direttore didattico debba accertare che l'insegnante distaccato presso il Patronato svolga i suoi compiti, altrimenti è in facoltà del direttore didattico destinarlo ad un altro tipo di lavoro. Ciò non mi sembra ammissibile. In questi casi si verifica infatti una assuefazione generale. Esistendo, quindi, un ben determinato stato di cose, mi chiedo perché non debba consentirsi la possibilità di una rotazione per gli interessati, in modo che vi sia un completo rinnovamento nel settore. Aniché aspettare che l'insegnante distaccato presso i Patronati scolastici raggiunga l'età pensionabile, sarebbe opportuno provvedere alla sua sostituzione con elementi più giovani.

Mi rendo conto che ciò creerebbe difficoltà al Ministero della pubblica istruzione, ma, del resto, mi pare che noi tutti siamo d'accordo sulla necessità di una profonda riforma dell'istituto del Patronato. Con questo provvedimento, infatti, si potrà dare un primo contributo alla futura riforma.

Questa è la ragione per la quale voteremo a favore del nostro emendamento e nella stessa maniera potranno votare i colleghi della maggioranza che auspicano tale rinnovamento.

Chiedo, pertanto, anche su questo emendamento la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poiché tale richiesta risulta corredata dal prescritto numero di firme, procedo alla votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul sub emendamento Bronzuto ed altri.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Bronzuto ed altri.

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	10
Voti contrari	20

(La Commissione non approva).

Dall'onorevole Rampa si propone di aggiungere al primo comma dell'articolo in esame, il seguente sub emendamento: « Essa non può essere disposta senza il consenso dell'interessato ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il sub emendamento testé citato.

(È approvato).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

ART. 6.

L'assegnazione prevista nei precedenti articoli ha la durata di un quinquennio, salvo rinuncia degli interessati, e può essere rinnovata. Essa non può essere disposta senza il consenso dell'interessato.

Il posto e la sede dell'insegnante assegnato alle funzioni indicate nei precedenti articoli sono considerati vacanti ad ogni effetto.

Il servizio prestato a norma degli articoli anzidetti è riconosciuto, a tutti gli effetti,

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

come servizio effettivo di insegnamento nelle scuole elementari.

L'insegnante che cessa dalla assegnazione dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili, o nel plesso scolastico, o nel comune nel quale era titolare, o in altri comuni della provincia diversi dal capoluogo, a sua richiesta.

L'insegnante che si trova nelle condizioni anzidette ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel quale era titolare, qualora non vi siano sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli dell'assegnazione indicata nel primo comma.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessi prima del termine di un quinquennio dall'anzidetta assegnazione, per cause a lui non imputabili.

Nei casi diversi, l'insegnante è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il movimento magistrale.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 del nuovo testo. Ne dò lettura:

ART. 7.

Le graduatorie per le assegnazioni di insegnanti elementari previste negli articoli 2, 3, 4 e 5 sono compilate da apposita unica Commissione provinciale, costituita a norma della legge 31 gennaio 1953, n. 41, secondo i criteri stabiliti per ciascuna delle assegnazioni medesime con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le graduatorie compilate dalla Commissione sono approvate dal Provveditore agli studi che ne dispone la pubblicazione all'albo del Provveditorato. Il Provveditore dispone le assegnazioni secondo l'ordine delle graduatorie e nei limiti dei posti conferibili. L'elenco degli insegnanti nominati è annualmente poi pubblicato all'albo del Provveditorato.

Gli insegnanti sono assegnati alla Direzione didattica nella cui giurisdizione presteranno servizio a norma degli articoli 2, 3, 4 e 5. Il

direttore eserciterà le attribuzioni di competenza nei confronti degli insegnanti medesimi.

RAMPA. Si tratta di un articolo aggiuntivo strettamente collegato con l'articolo 6 appena approvato. I colleghi presentatori di questo emendamento, sono stati spinti a presentarlo affinché un criterio di obiettività sia seguito nell'assegnazione degli insegnanti elementari. A questo spirito sono ispirati i tre commi dell'articolo.

Mi riservo pertanto di presentare alcuni sub emendamenti per rafforzare maggiormente i criteri ispiratori dell'articolo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al nuovo testo dell'articolo 7 e ai sub emendamenti preannunciati.

PRESIDENTE. Do lettura dei sub emendamenti presentati dall'onorevole Rampa che risultano essere del seguente tenore:

Alla fine del secondo comma aggiungere le parole: « e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione »; al terzo comma, dopo le parole: « presteranno servizio », aggiungere le altre « con indicazione dei rispettivi compiti ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione successivamente i sub emendamenti testè citati.

(Sono approvati).

L'articolo 7 rimane pertanto così formulato:

ART. 7.

Le graduatorie per le assegnazioni di insegnanti elementari previste negli articoli 2, 3, 4 e 5 sono compilate da apposita Commissione unica provinciale, costituita a norma della legge 31 gennaio 1953, n. 41, secondo i criteri stabiliti per ciascuna delle assegnazioni medesime con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le graduatorie compilate dalla Commissione sono approvate dal Provveditore agli studi che ne dispone la pubblicazione all'albo del Provveditorato. Il Provveditore dispone le assegnazioni secondo l'ordine delle graduatorie e nei limiti dei posti conferibili. L'elenco degli insegnanti nominati è annualmente poi pubblicato all'albo del Provveditorato nonché dal *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Gli insegnanti sono assegnati alla direzione didattica nella cui giurisdizione presteranno

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

servizio con indicazione dei rispettivi compiti a norma degli articoli 2, 3, 4 e 5. Il direttore eserciterà le attribuzioni di competenza nei confronti degli insegnanti medesimi.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 del nuovo testo. Ne dò lettura:

ART. 8.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre Amministrazioni statali possono a domanda essere collocati permanentemente fuori ruolo.

Il servizio nella posizione prevista dal comma precedente è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio effettivo di insegnamento nelle scuole elementari.

Il collocamento fuori ruolo è disposto per non più di 2.200 unità, subordinatamente al giudizio di idoneità espresso dal capo dell'Ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore e l'ispettore presta servizio. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto, dal collocamento stesso sono esclusi coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo; qualora invece tale numero risulti inferiore, è consentito collocare fuori ruolo, tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio, anche insegnanti elementari ordinari del ruolo normale sprovvisti del requisito del servizio indicato nel primo comma che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'insegnante, il direttore e l'ispettore che chiede e non ottiene il collocamento fuori ruolo di cui al primo comma viene restituito alle sue funzioni, salva restando la possibilità di essere assegnato ai compiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

RAMPA, L'articolo 8 è sostanzialmente identico a quello approvato dal Senato, salvo una modificazione che, a nostro avviso, è di una certa importanza. Come già ieri abbiamo detto, questo articolo sembrava aver suscitato, in relazione a quanto deciso dall'altro ramo del Parlamento, una certa reazione da parte del settore degli amministrativi, perché al primo comma prevedeva la creazione di un ruolo transitorio ad esaurimento degli insegnanti (2.200) assegnati ai provveditorati e all'Amministrazione centrale.

Su questo aspetto non insisto perché l'onorevole Sottosegretario nella seduta precedente, con competenza e chiarezza, ha illustrato e chiarito le difficoltà esistenti. La modificazione, che l'emendamento che stiamo per approvare propone, è sostanzialmente la seguente: anziché prevedere un ruolo transitorio ad esaurimento, si fa riferimento al testo unico per gli impiegati civili dello Stato, che prevede che l'amministrazione possa collocare fuori ruolo, per determinati compiti specifici, inerenti alla stessa amministrazione, gli impiegati civili.

Si prevede perciò la collocazione fuori ruolo di 2.200 insegnanti, di cui l'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione ha in questo momento bisogno.

Non entro nel merito del problema, già ampiamente dibattuto. Su questo tema, tuttavia, sarà possibile presentare un ordine del giorno per sottolineare le preoccupazioni espresse dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Seroni, unitamente ai deputati Illuminati, Levi Arian Giorgina e Scionti, ha presentato al comma primo dell'articolo 8 un sub emendamento tendente a sopprimere la parola: « permanentemente », e unitamente ai deputati Levi Arian Giorgina e Bronzuto, un altro sub emendamento al comma terzo, tendente a sopprimere le parole successive a: « da minor tempo », fino al termine del comma.

I deputati Seroni, Bronzuto e Levi Arian Giorgina propongono inoltre il seguente sub emendamento aggiuntivo:

ART. 8-bis.

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà al Parlamento entro il 30 settembre 1967 un disegno di legge relativo alla revisione delle dotazioni organiche dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, dei provveditorati e delle Direzioni didattiche, sentito il parere di una Commissione composta da rappresentanti dell'amministrazione e dei sindacati.

In tale disegno di legge potranno essere previste particolari disposizioni a favore degli insegnanti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale dei ruoli amministrativi.

SERONI. Mi sembra che lo stesso onorevole Rampa, illustrando l'emendamento della maggioranza, abbia fatto cenno ad alcune preoccupazioni che si sono rilevate in certi ambienti dell'amministrazione dello Stato.

Desidero replicare, quindi, ad alcune considerazioni espresse dall'onorevole Sottosegretario. Né io, né i miei colleghi abbiamo dei rilievi da formulare nei confronti dei maestri elementari. Anzi li stimiamo; tuttavia ciò non deve portare ad una rivalutazione della situazione e a una presa di posizione negativa nei confronti dei funzionari dell'amministrazione della pubblica istruzione. Dico questo perché si è tanto insistito sul vigore innovativo che l'assegnazione del comando dei maestri elementari porterebbe nella amministrazione scolastica. Ritengo che ciò sia una rosea speranza, anche se l'amministrazione della pubblica istruzione ha bisogno di nuovi funzionari per i compiti più gravosi imposti dalla riforma scolastica.

Vorrei osservare che l'espressione « possono a domanda essere collocati permanentemente fuori ruolo » è diretta a creare con l'avverbio « permanentemente », un altro ruolo. Questa è una delle ragioni per le quali dovrebbe essere accolto il nostro primo sub emendamento. Non si tratta, è evidente, di un fatto politico, ma giuridico, onde evitare certe contraddizioni e l'irrigidimento di alcuni rapporti.

Le stesse ragioni si applicano a giustificazione del nostro secondo sub emendamento. Visto che si afferma che la posizione di cui si tratta è ad esaurimento, il correggere tale tendenza con una deroga, stabilendo che il ruolo di tali insegnanti debba essere fissato nel numero di 2.200 unità, mi sembra sia contraddittorio. Prego, pertanto, gli onorevoli colleghi di voler riconsiderare la questione. A mio avviso, insistere nel non voler accettare tale sub emendamento può essere considerato un fatto di benevola prepotenza da parte della maggioranza. Non vi è nessuno, infatti, che non concordi sulla necessità di emendare l'articolo nel senso da noi proposto.

Circa l'articolo aggiuntivo 8-bis, esso ripropone alla lettera una presa di posizione del sindacato di categoria interessato, posizione che abbiamo fatto nostra non per una particolare benevolenza, ma perché essa tende ad una soluzione organica del problema.

Poiché mi è parso di capire che si sarebbe contrari ad inserire questo articolo 8-bis aggiuntivo nel disegno di legge in esame, potrei proporre che, in seconda istanza, il contenuto di tale articolo possa essere trasformato in un ordine del giorno.

RAMPA. Mi rendo conto delle ragioni che hanno suggerito all'onorevole Seroni la presentazione del sub emendamento al pri-

mo comma. Tuttavia mi pare che l'onorevole Sottosegretario abbia sottolineato di tener presente, nel giudicare la soluzione proposta con il nostro emendamento, soprattutto l'interesse dell'attività, che nessuno vuole disconoscere, degli impiegati amministrativi.

Noi auspichiamo che la Commissione si esprima con un ordine del giorno in tal senso, e che lo stesso possa essere accolto dal Governo. Se noi infatti, accettassimo questo sub emendamento creeremmo una situazione di disfunzione e di confusione nella scuola.

Credo, pertanto, che una soluzione organica si possa trovare tenendo conto della possibilità per gli insegnanti di scegliersi una attività all'interno dei provveditori agli studi e dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Mi sembra, infine, che prevedere l'esaurimento di questo personale, senza ledere gli interessi degli impiegati amministrativi, costituisca un fatto positivo, che giustifica le ragioni e lo spirito del provvedimento.

Per tali motivi, invito l'onorevole Seroni a ritirare il sub emendamento presentato. Un atto unanime della Commissione in questo senso contribuirebbe in modo determinante a rasserenare gli amministrativi che fanno pur sempre parte della scuola e di cui noi stiamo difendendo gli interessi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Codignola, Finocchiaro, Moro Dino, Della Briotta, Rampa, Rosati, Borghi, Caiazza e Pitzalis hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,
mentre approva il disegno di legge n. 4115,

impegna il Governo

a presentare entro il novembre 1967 un disegno di legge sull'ampliamento dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dei provveditori agli studi per un loro adeguamento qualitativo e quantitativo ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto ha richiesto l'onorevole Seroni è fondamentalmente accolto, per il fatto che la utilizzazione dei maestri comandati viene a cessare con le persone. Se questo punto non è chiaro, io sono pronta a precisarlo meglio: si tratta di una posizione che riguarda esclusivamente 2.200 insegnanti, e l'utilizzazione dei maestri presso l'Amministrazione centrale finisce con loro.

Questa è anche la condizione richiestaci dalla riforma burocratica e dal Ministero del tesoro per il concerto sulla legge. Se noi, in-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

fatti, eliminassimo il collocamento permanentemente fuori ruolo di questi maestri, la loro posizione si verrebbe a configurare come un comando, e si aprirebbe un altro discorso sul quale, del resto, manca il concerto con i Ministeri interessati.

Devo dire che questa posizione fu apertamente accettata, in riunioni comuni, dalle organizzazioni sindacali degli amministrativi. La giustificazione del divario di numero è la seguente: attualmente i maestri assegnati presso l'amministrazione sono 2.504, mentre 2.200 è il numero delle persone che si ritiene possano coprire le attuali esigenze.

E tutto questo con il pieno accordo delle organizzazioni interessate, tanto è vero che abbiamo concordemente presentato l'emendamento proposto al testo del Senato alla Commissione per la Riforma burocratica. C'era, invece, l'impegno, da parte del Governo, di considerare favorevolmente la legge per l'ampliamento degli organici.

PITZALIS. Il collocamento fuori ruolo, in base alle disposizioni vigenti, è un istituto secondo il quale si dispone che per ogni collocamento fuori ruolo resti nel ruolo stesso un posto vacante. In questo caso, quindi, collocheremmo fuori ruolo 2.200 maestri, ma non potremmo disporre di 2.200 posti di maestri elementari, perché è questa la ferrea disciplina dell'istituto; i posti sarebbero disponibili soltanto se risultasse da una precisa disposizione inserita nella legge. Sarebbe oltremodo opportuno cercare di evitare di trovarci in futuro in difficoltà qualora si richiedesse di porre i posti a disposizione per i concorsi.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Accetto l'ordine del giorno e preciso che la situazione dei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione è stata da me illustrata in sede di Consiglio dei Ministri anche altre volte.

Vorrei far presente agli onorevoli commissari che quando il Ministro per la Riforma della pubblica amministrazione, onorevole Preti, presentò il disegno di legge, attualmente al Senato, provvedimento che disponeva alcune misure per la riforma della pubblica amministrazione, tra le quali anche la riduzione del 20 per cento di tutto il personale dell'amministrazione stessa, io intervenni in seno al Consiglio dei Ministri per far presente la situazione della pubblica istruzione, e feci apporre al disegno di legge la clausola che esclude dalla riduzione il personale della pubblica istruzione.

Infatti, lo sviluppo dell'attività scolastica è tale che non solo non si può pensare ad una riduzione del personale, ma è necessario pensare ad un suo incremento.

Vorrei aggiungere che questo disegno di legge trae la sua origine da una norma che fu votata quando alcuni anni fa, nel 1960, fu deciso un certo ampliamento dei ruoli della pubblica istruzione (mi pare allora fosse Ministro il senatore Bosco). In quella legge però si stabiliva che tutto il personale comandato presso l'amministrazione della pubblica istruzione avrebbe dovuto essere restituito ai ruoli di provenienza, gradatamente, man mano che venivano espletati i concorsi.

Da allora 5 anni sono passati, e la grande espansione verificatasi nella scuola non ha certo consentito la restituzione, nei ruoli di provenienza, del personale assegnato presso l'amministrazione. Di qui la necessità dei 2.200 posti per fronteggiare la situazione, ed anche l'impegno del Governo, non solo di non ridurre i ruoli della pubblica istruzione, ma di ampliarli convenientemente.

Non ho quindi nessuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno.

SERONI. Non insisto sul mantenimento del sub emendamento aggiuntivo presentato come 8-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub emendamento Seroni ed altri al primo comma dell'articolo 8.

(Non è approvato).

Do, quindi, lettura del seguente sub emendamento presentato dai deputati Pitzalis e Caiazza:

Aggiungere al primo comma le parole: « I posti e le sedi corrispondenti al personale collocato fuori ruolo saranno considerati vacanti e disponibili ».

SERONI. Desidero osservare che il sub emendamento Pitzalis e Caiazza spiega la parola « permanentemente » e quindi ci trova nettamente contrari.

Non voglio riferirmi alle posizioni sindacali, perché in questo campo esse sono molto oscure. Ma l'emendamento dell'onorevole Pitzalis contrasta con le aspirazioni manifestate dai sindacati dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione. Quindi, annunciamo il nostro voto contrario all'emendamento Pitzalis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub emendamento aggiuntivo Pitzalis e Caiazza, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione un sub emendamento presentato dall'onorevole Codignola al terzo comma inteso ad inserire, dopo le parole: « Il collocamento fuori ruolo è disposto », le altre: « per una sola volta ».

(È approvato).

Pongo in votazione il sub emendamento Seroni ed altri al terzo comma dell'articolo 8.

(Non è approvato).

L'onorevole Mitterdorfer propone il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 8:

« Attesa la particolare situazione dell'amministrazione scolastica dell'Alto Adige, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il provveditore agli studi di Bolzano, fisserà con proprio decreto il numero degli insegnanti comandati da riservare per l'ufficio scolastico di Bolzano, onde garantire il funzionamento di detto ufficio.

La scelta del personale docente da includere nel ruolo ad esaurimento dell'ufficio scolastico di Bolzano potrà essere effettuata, ove necessario, anche tra il personale docente comandato, successivamente al 1° ottobre 1965, presso enti o istituzioni ausiliari della scuola ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Considerato che la Commissione affari costituzionali ci ha raccomandato di non inserire norme regolamentari nel disegno di legge, vorrei rassicurare l'onorevole Mitterdorfer nel senso che il Governo è favorevole a considerare in sede amministrativa queste esigenze.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ci comporteremo in modo tale da ripartire uniformemente gli insegnanti di lingua italiana e di lingua tedesca nella provincia di Bolzano.

MITTERDORFER. Non insisto nel sub emendamento testè presentato.

PRESIDENTE. L'articolo 8 risulta, pertanto, così formulato:

ART. 8.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre Amministrazioni statali possono, a domanda, essere collocati permanentemente fuori ruolo. I posti e le sedi corrispondenti al personale collocato fuo-

ri ruolo saranno considerati vacanti e disponibili.

Il servizio nella posizione prevista dal comma precedente è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio effettivo di insegnamento nelle scuole elementari.

Il collocamento fuori ruolo è disposto per una sola volta per non più di 2.200 unità subordinatamente al giudizio di idoneità espresso dal capo dell'Ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore e l'ispettore prestano servizio. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto, dal collocamento stesso sono esclusi coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo; qualora invece tale numero risulti inferiore, è consentito collocare fuori ruolo, tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio, anche insegnanti elementari ordinari del ruolo normale sprovvisti del requisito del servizio indicato nel primo comma che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'insegnante, il direttore e l'ispettore che chiedono e non ottengono il collocamento fuori ruolo di cui al primo comma vengono restituiti alle loro funzioni, salva restando la possibilità di essere assegnati ai compiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Codignola, Finocchiaro, Moro Dino, Della Briotta, Rosati, Borghi, Caiazza e Pitzalis, testè letto e accolto dal Governo.

(È approvato).

A questo punto, in conseguenza delle difficoltà che presenta il successivo articolo 9 e della conseguente necessità di sottoporlo ad ulteriore, accurata meditazione, rinvio alla seduta di domani il seguito della discussione del provvedimento.

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO